

**C O M U N E     D I     N O V I G L I O**

**PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **ART . 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO.**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
  
2. Ai sensi e per gli effetti del capo 3° del Decreto Legislativo 15. 11. 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 5.2.1997 n. 22, “ Decreto Ronchi”, con particolare riferimento all’ art. 21, per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti solidi urbani,svolto nell’ ambito del territorio comunale, viene istituita nel Comune di Noviglio apposita tassa annuale in base a tariffa.

### **ART . 2**

#### **ZONA DI AFFETUAZIONE DEL SERVIZIO E APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune con le modalità previste dal Regolamento nell’ambito del centro abitato di Noviglio, così come delimitato con deliberazione del Commissario Prefettizio in data 23.6.1994 n° 131, e nelle Cascine. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto e di fatto servita:

- In misura pari al 10 % della tariffa per distanze oltre i 500 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti al più vicino punto di raccolta. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

L’ interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta l’esonero o riduzione del tributo, qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, il Comune provvederà direttamente al servizio.

## **ART . 3**

### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunali nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, tossici, o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui si svolga un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Per le superfici operative superiori a 200 metri quadrati, che producono rifiuti di cui all'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n°15, attestante che i rifiuti stessi vengano smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni previste dalla legge, oltre al pagamento della tassa dovuta.

## **ART . 4**

### **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all' art. 27 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all' art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- Del 8% per condomini da 1 a 5 alloggi;
- del 5% per condomini da 6 a 10 alloggi;
- del 2% per condomini da 11 alloggi e oltre;

Resta ferma l'obbligazione di coloro che detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto del responsabile del pagamento di cui comma precedente, sono obbligati a presentare all' Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato .

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## **ART . 5**

### **INIZIO O CESSIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall' Amministratore come previsto dall' articolo precedente. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d' ufficio.

## **TITOLO II**

### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **ART . 6**

##### **TARIFFE**

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell' anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate nell' anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
  - Le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
  - I dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
  - I dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva, a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti del rimborso e degli accertamenti intrigativi.

## **ART . 7**

### **LOCALI DELLE AREE TASSABILI**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, insistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque che sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili in via esemplificativa, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno dell'abitazione tanto se principali ( camere, sale, cucine, ecc. ) che accessori (ingressi interni all'abitazione, scale, corridori, anticamere, ripostigli, soffitte, cantine, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc. ) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi ( compresi quelli diurni ed i bagni pubblici ), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani ( uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori lavoratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni ,ecc.

- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ( sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc. )

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all' aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un' attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- Qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- Le superfici di balconi e terrazzi.

## **ART . 8**

### **LOCALI ED AREE NON TASSABILI**

In applicazione di quanto previsto all' art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l' applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all' attività sportiva;
- Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## **ART . 9**

### **COMPUTO DELLE SUPERFICI**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate al 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## **ART . 10**

### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio, si applica una riduzione fino al 50%.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) I locali e le aree adibite ad "Oratorio";
- c) I locali e le aree occupati dalle Comunità per il recupero dei tossicodipendenti, semprechè non abbiano fini di lucro;
- d) I locali e le aree occupati direttamente dal Comune per compiti d' istituto.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 D. Lgs . 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all' esercizio cui si riferisce l' iscrizione predetta.

## **ART . 11**

### **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs.507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

### **CATEGORIA "A"**

-----  
Locali ed aree adibiti a :

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| a) | Archivi, biblioteche  | Kg. 4 |
| b) | Sedi Associazioni culturali, politiche, sindacali e religiose;                                    | Kg. 3 |
| c) | Scuole private ad ogni ordine e grado;  | Kg. 4 |
| d) | Palestre;   | Kg. 4 |
| e) | Cinematografi e teatri;   | Kg. 3 |
| f) | Distributori di carburante;   | Kg. 8 |
| g) | Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche; | Kg..4 |
| h) | Parcheggi.  | Kg..4 |

Per i locali e le aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **CATEGORIA "B"**

-----  
Locali ed aree adibiti a :

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| a) | Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive;   | Kg. 4  |
| b) | Attività ricreative quali centri o circoli privati e pubblici attrezzati, aperti e non aperti al pubblico; | Kg. 5  |
| c) | Nights, sale da ballo, club privati.   | Kg.8,5 |

Per i locali e le aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **CATEGORIA "C"**

-----  
Locali ed aree adibite a:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| a) | Uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze;                       | Kg. 4,73 |
| b) | Esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva | Kg. 5    |
| c) | Nuclei familiari costituiti da una sola persona.                                    | Kg. 3,10 |

Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

## **CATEGORIA “D”**

-----

Locali ed aree adibite a:

- |  |        |
|--|--------|
| a) Uffici privati e studi professionali non medici;                        | Kg. 10 |
| b) Banche e assicurazioni;   | Kg. 10 |
| c) Ambulatori medici e studi dentistici, radiologici e laboratori analisi; | Kg. 12 |
| d) Uffici pubblici.  | Kg. 5  |

Per i locali e le aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

## **CATEGORIA “E”**

-----

Locali ed aree adibite a produzione artigianale o industriale:

- |   |        |
|---|--------|
| a) Produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere;  | Kg. 5  |
| b) Produzione, trasformazione, lavorazione di gomme e materie plastiche in genere;  | Kg. 6  |
| c) Produzione, trasformazione, lavorazione di tessuti, fibre, pelli in genere compreso operazioni di stampa;                      | Kg. 9  |
| d) Produzione, trasformazione, lavorazione carta, cartoni e materiale cellulosico in genere compreso le operazioni di stampa;     | Kg. 9  |
| e) Produzione, trasformazione, lavorazione di legname, sugheri, paglia in genere;   | Kg. 6  |
| f) Produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramici in genere, compreso cantieri edili; | Kg. 6  |
| g) Produzione, trasformazione, lavorazione di alimenti;   | Kg. 12 |
| h) Parrucchieri, estetisti, barbieri e simili   | Kg. 10 |
| i) Eletttricisti, idraulici, elettrotecnici, meccanici, carrozzieri;  | Kg. 8  |
| j) Tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzieri.   | Kg. 18 |

Gli altri insediamenti industriali ed artigiani non compresi nelle precedenti sottocategorie vengono assimilati, sulla base della loro destinazione, a quella più rispondente.

## **CATEGORIA “F”**

-----

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi:

### **NEGOZI ALIMENTARI**

- |  |       |
|--|-------|
| a) Orto-frutticoli;                            | Kg.25 |
| b) Drogherie e supermercati;                   | Kg.12 |
| c) Panifici e pasticcerie                      | Kg.12 |
| d) Pollerie, macellerie, salumerie, pescherie; | Kg.12 |

e) Bar, gelaterie, birrerie, latterie;	Kg.11
f) Ristoranti, trattorie, pizzerie;	Kg.11
g) Mense, self-service, gastronomie;	Kg.11
h) Area mercato settimanale di prodotti ortofrutticoli;	Kg.11
i) Area mercato settimanale di altri prodotti alimentari.	Kg.13

## **NEGOZI NON ALIMENTARI**

a) Abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti;	Kg. 10
b) Pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi;	Kg. 9
c) Cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocatoli;	Kg. 10
d) Tabaccherie;	Kg. 12
e) Casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, e porcellane;	Kg. 12
f) Colorifici, cornici, fai da te, cine-foto, dischi e strumenti musicali;	Kg. 10
g) Orefici, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie;	Kg. 8
h) Mobili, arredamento, lampade;	Kg. 18
i) Farmacie, ed erboristerie;	Kg. 8
j) Fioristi.	Kg. 22
k) Area mercato settimanale di prodotti non alimentari;	Kg. 10

I negozi alimentari e non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie vengono assimilati sulla base della loro destinazione, a più quella rispondente.

## **ART . 12**

### **TASSA GIORNALIERA**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Noviglio la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dell' art. 50 del D . Lgs n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- Esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l' applicazione della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE – ACCERTAMENTI – RISCOSSIONE**

##### **ART . 13**

##### **DENUNCE**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l' obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- Per le persone fisiche: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l' immobile a disposizione;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la detenzione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione .

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata il giorno indicato dal timbro postale.

##### **ART . 14**

##### **ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l' ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall' art. 71 del D . Lgs . 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l' accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell' art. 73 del D . Lgs . n. 507/1993:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire e trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali ed aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da

parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dall'ufficio Comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni della verifica, possono accendere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici ;

- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall' art. 2729 del codice civile.

## **ART . 15**

### **RISCOSSIONE**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell' anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all' art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l' intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

## **ART . 16**

### **RIMBORSI**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell' accertamento riconosciuto illegittimo , adottato dal comune con l' adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell' occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D . Lgs. n. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall' avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **ART . 17**

### **SANZIONI**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993.

## **ART . 18**

### **CONTENZIOSO**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n.545 ed al D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia .

## **TITOLO IV**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **ART . 19**

### **NORME ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastati.

## **ART . 20**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07/08/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **ART . 21**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo.

## **ART . 22**

### **VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

### **RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell' art. 7 del D. Lgs. 22/97 ;
- Rifiuti di carta, cartone e similari ;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo ;
- Imballi primari ;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata ;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili.) ;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallets ;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili ;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero ;
- Paglia e prodotti di paglia ;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura ;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile ;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta ;
- Feltri e tessuti non tessuti ;
- Pelli e simil-pelle ;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli ) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d' aria e copertoni ;
  
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali ;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili ;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere ;
- Materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili ) ;

- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati ;
- Rifiuti di metallo ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe ;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili ;
- Nastri abrasivi ;
- Cavi e materiali elettrico in genere ;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate ;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili ;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc. ) anche derivati da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale ;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi ;
- Accessori per l' informatica .